



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79

OGGETTO : INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2023 E INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciotto**, del mese di **luglio** alle ore **11:40** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Massimo Stilo	SINDACO	Presente
Alessandra Zarini	ASSESSORE	Assente
Vito Diluca	VICE SINDACO	Presente
Marta Moalli	ASSESSORE	Presente
David Amelio Luigi Guenzi	ASSESSORE	Presente
Sonia Fanchini	ASSESSORE	Presente

Presenti 5 Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Angela Dott.ssa Ganeri che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Stilo Massimo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, definite *risorse decentrate*, vengono quantificate annualmente in base ai criteri contenuti nel CCNL;
- le risorse decentrate sono composte, in parte da "*risorse stabili*", aventi carattere di stabilità o continuità definite in un unico importo che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi e, in parte, da "*risorse variabili*", quantificate annualmente, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità;
- l'integrazione di natura variabile delle risorse compete all'Amministrazione;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali in sede di avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che "*la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi strumenti del contenimento della spesa*";

RICHIAMATI l'art. 2, comma 3, e l'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, che demandano esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa, la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi;

DATO ATTO che in data 16/11/2022 è stato stipulato, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2019/2021;

RICHIAMATI gli artt. 7 e 8 del predetto CCNL, che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure per la contrattazione collettiva integrativa;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 79 del predetto CCNL, che disciplina la costituzione del fondo risorse decentrate, confermando la tradizionale distinzione tra risorse stabili e variabili;

RICHIAMATO l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui: "*A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*";

RICHIAMATO l'art. 11 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, in base al quale: "*In ordine*

all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; ...omissis...”;

DATO ATTO che, per l'anno 2023, risultano assolti i presupposti all'integrazione delle risorse decentrate, come da documenti di bilancio di previsione approvati;

DATO ATTO altresì che la costituzione iniziale, in via previsionale, del fondo delle risorse decentrate anno 2023, per gli istituti di parte stabile e per quelli di parte variabile non disciplinati nel presente atto, avverrà mediante determinazione del funzionario preposto al servizio personale;

RICHIAMATI la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2023 e s.m.i. ed il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27/03/2023 e s.m.i., dove sussiste la capacità di spesa per le integrazioni di natura variabili di seguito elencate;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alle seguenti integrazioni delle risorse decentrate variabili, come meglio specificato nell'allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

CCNL 16.11.2022	Descrizione	Importo destinato
Art. 79, comma 2, lett. b) del CCNL 16.11.2022	Integrazione delle risorse decentrate variabili di un importo <i>massimo</i> corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (MS 1997 € 892.757,72)	Euro 8.500,00
Art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022	Integrazione delle risorse decentrate variabili sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti	Euro 0
Art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022	Integrazione delle risorse decentrate variabili dello 0,22% del monte salari dell'anno 2018 (MS 2018 € 1.474.293,00)	Euro 3.243,44 (da ripartire tra fondo e budget PO)
Art. 79, comma 2, lett. a)	Compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge. Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Euro 12.371,66 (stima anno 2023, al netto degli oneri a carico Ente)
Art. 79, comma 2, lett. a)	Compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge. Compensi ISTAT	Euro 2.340,90 (stima al netto di oneri e IRAP)

Art. 79, comma 2, lett. a)	Compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge. Incentivi per accertamenti IMU e TARI	Euro 9.128,25 (stima al netto degli oneri e IRAP)
----------------------------	---	--

CONSIDERATO che ai fini della stipula dei contratti integrativi, la nomina della Delegazione Trattante di Parte Pubblica compete alla Giunta Comunale, che deve, altresì, fornire direttive e linee guida per le materie oggetto di contrattazione e concertazione;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 13/02/2023 e n. 72 del 19/06/2023, a seguito dell'approvazione del CCNL-2022, è stata nominata la Delegazione Trattante di Parte Pubblica;

RITENUTO necessario fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica gli indirizzi indicati nel documento allegato (Allegato "B"), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa alla fase negoziale per la stipula del C.C.D.I. triennio 2023/2025 e modalità di utilizzo delle risorse decentrate, per l'anno 2023, secondo gli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione del corrente anno;

PRECISATO che alla suddetta Delegazione, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, si demanda il compito di perseguire in via prioritaria gli obiettivi, indicati negli orientamenti e linee di indirizzo in materia di gestione delle risorse umane;

ATTESO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Ente e dei sindacati, dovrà essere improntato secondo i principi di correttezza e buona fede e che, pertanto, la Delegazione Trattante dovrà attenersi a modalità di conduzione delle relazioni sindacali nell'Ente conformi alle disposizioni contrattuali e di legge, ivi compresa la normativa di cui all'art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

RILEVATO, inoltre, che spetta alla Giunta Comunale la verifica successiva dell'ipotesi di accordo e con atto formale, la conseguente autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I. (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale);

RITENUTO di rinviare a successivo atto la modifica di quanto disposto nel presente atto, qualora si rendesse necessario a seguito di interventi normativi;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto risulta necessario avviare in tempi rapidi la contrattazione decentrata per la parte normativa triennio 2023/2025 e per l'utilizzo delle risorse annuali 2023;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la motivazione.
2. **DI RENDERE** disponibili per l'anno 2023 le risorse variabili di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 indicate in premessa e specificate nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. **DI APPROVARE** gli indirizzi generali e specifici alla parte pubblica per la contrattazione sull'utilizzo delle risorse decentrate, come dettagliati in premessa, come da Allegato "B".
4. **DI DARE ATTO** che la costituzione iniziale del fondo delle risorse decentrate anno 2023, per gli istituti di parte stabile e quelli di parte variabile non disciplinati nel presente atto, avverrà mediante determinazione del funzionario preposto al servizio personale.
5. **DI DARE ATTO** che la copertura degli oneri relativi è prevista nell'ambito delle capacità del Bilancio corrente gestione.
6. **DI AUTORIZZARE** la Delegazione Trattante di parte pubblica a dare avvio alla contrattazione decentrata integrativa per la parte normativa 2023/2025 e per l'utilizzo delle somme del fondo delle risorse decentrate anno 2023.
7. **DI RICHIEDERE** il parere del Revisore dei conti per quanto concerne la certificazione del fondo delle risorse decentrate e la futura ipotesi di contratto, come previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
8. **DI INVIARE** il presente provvedimento alle parti sindacali abilitate a partecipare ai tavoli di contrattazione decentrata.
9. **DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai fini della tempestiva attivazione della contrattazione decentrata per la parte normativa 2023/2025 e per l'utilizzo delle risorse annuali.

Allegati:

- Allegato "A": Integrazione delle risorse variabili per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022;
- Allegato "B": direttive dell'organo politico ai fini della stipula CCDI triennio 2023/2025 e accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Stilo Massimo

IL Segretario Comunale
F.to Angela Dott.ssa Ganeri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni consecutivi a partire dal al .

Castelletto S. Ticino, li

Reg. Pubbl. n.

IL Segretario Comunale
F.to Angela Dott.ssa Ganeri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, li

IL Segretario Comunale
F.to Angela Dott.ssa Ganeri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, li

IL Segretario Comunale
Angela Dott.ssa Ganeri

**INTEGRAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI PER L'ANNO 2023
AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16.11.2022**

CCNL 16.11.2022	Descrizione	Importo
Art. 79, comma 2, lett. b) del CCNL 16.11.2022	<p>Integrazione delle risorse decentrate variabili dell'1,2% del monte salari 1997</p> <p>L'art. 79, comma 2, lett. b) del CCNL 16.11.2022 stabilisce che gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: <i>"b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa"</i>.</p> <p>Si dispone l'integrazione di natura variabile delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) del CCNL 16.11.2022, come sopra richiamato, per l'importo complessivo di euro 8.500,00, su base annua, con riferimento al monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (monte salari 1997, pari ad euro 892.757,72).</p> <p>Si forniscono alla parte pubblica i seguenti indirizzi ai fini della contrattazione sull'utilizzo di tali risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raggiungimento obiettivi piano performance anno 2023, sulla base della valutazione annuale dei comportamenti organizzativi e dei risultati; <p>La predetta integrazione dovrà essere inclusa nel calcolo ai fini del rispetto del limite del trattamento accessorio (tetto anno 2016), come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.</p>	Euro 8.500,00

CCNL 16.11.2022	Descrizione	Importo
<p>Art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022</p>	<p>Integrazione delle risorse decentrate variabili sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti</p> <p>L'art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022, prevede che gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: <i>“c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa”</i>.</p> <p>Il CCNL-2022 non prevede più la necessaria correlazione tra questa integrazione delle risorse variabili ed il raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance, come, invece, era espressamente richiesto in modo imprescindibile dall'art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b) del CCNL 21.05.2018, ora disapplicato.</p> <p>Si ritiene necessario procedere all'integrazione delle risorse decentrate variabili, ai sensi della disposizione sopra richiamata</p> <p>La predetta integrazione dovrà essere inclusa nel calcolo ai fini del rispetto del limite del trattamento accessorio (tetto anno 2016), come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.</p>	<p>Euro 0,00</p>

CCNL 16.11.2022	Descrizione	Importo
<p>Art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022</p>	<p>Integrazione delle risorse decentrate variabili in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018</p> <p>L'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022, prevede che gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: <i>“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018”.</i></p> <p>Si procede, ai sensi della disposizione sopra richiamata (come da orientamento applicativo ARAN CFL 211 del 28.03.2023), all'incremento del fondo risorse decentrate e del budget delle P.O., per complessivi € 3.243,44 corrispondente allo 0,22%, su base annua, del monte salari dell'anno 2018 (M.S. 2018 pari ad euro 1.474.293).</p> <p>Come previsto dal CCNL, tali risorse devono essere ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo risorse decentrate e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, relativo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 2.236,69 incremento fondo risorse decentrate, per l'anno 2023, da destinare al raggiungimento obiettivi piano performance anno 2023, sulla base della valutazione annuale dei comportamenti organizzativi e dei risultati; - €1.006,75., importo da destinare al budget P.O., ai fini del rispetto del limite del fondo anno 2016. <p>Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.</p>	<p>Euro 3.243,44 (da ripartire tra fondo e budget PO)</p>

CCNL 16.11.2022	Descrizione	Importo
<p>Art. 79, comma 2, lett. a) (rinvio all'art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21.05.2018)</p>	<p>Compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge. Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016</p> <p>La quota disponibile per il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività è quella risultante dall'ammontare complessivo degli incentivi al netto degli oneri riflessi, una volta detratte le quote di incentivazione destinate, in base alla disciplina del vigente regolamento degli incentivi tecnici.</p> <p>Tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.</p>	<p>Euro 12.371,66 (stima anno 2023, al netto di oneri e IRAP a carico dell'Ente)</p>
<p>Art. 79, comma 2, lett. a) (rinvio all'art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21.05.2018)</p>	<p>Compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge. Compensi ISTAT</p> <p>La quota disponibile per il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività è quella risultante dall'ammontare complessivo degli incentivi al netto degli oneri riflessi, una volta detratte le quote di incentivazione destinate.</p> <p>Tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.</p>	<p>Euro 2.340,90 (stima anno 2023, al netto di oneri e dell'IRAP)</p>
<p>Art. 79, comma 2, lett. a) (rinvio all'art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21.05.2018)</p>	<p>Compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>Tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.</p>	<p>Euro 0,00 (stima anno 2023, al netto di oneri e dell'IRAP)</p>
<p>Art. 79, comma 2, lett. a) (rinvio all'art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21.05.2018)</p>	<p>Compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge. Incentivi per accertamenti IMU e TARI</p> <p>Gli incentivi per accertamenti IMU e TARI sono previsti dall'art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018. Per la disciplina si fa riferimento alla deliberazione GC 17 del 13.02.2023, di approvazione del regolamento sugli incentivi accertamenti e riscossione Imu e Tari.</p> <p>Tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.</p>	<p>Euro 9.128,25 (stima anno 2023, al netto di oneri e dell'IRAP)</p>

INDIRIZZI DELL'ORGANO POLITICO AI FINI DELLA STIPULA DEL CCDI TRIENNIO 2023/2025 E DELL'ACCORDO ANNUALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022, con particolare riferimento agli articoli 7, 8, 79 e 80;
- Articolo 1, commi 557 e 557-*quater* della legge 296/2006;
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 7, comma 5; articolo 40; articolo 45, comma 3; articolo 47;
- D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, articoli 16 e 31;
- D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74;
- D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e, in particolare, art. 23, comma 2.

2. PREMESSA

La fase negoziale che le amministrazioni devono realizzare per giungere alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo (da ora CCDI) o dell'accordo annuale per l'utilizzo delle risorse (*ex art. 8, comma 1, CCNL-2022*), prende avvio da un atto della giunta, nel quale vengono forniti indirizzi e direttive al presidente della delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL-2022, sulle materie che il contratto nazionale rimette alla competenza della contrattazione decentrata. Tali materie risultano analiticamente riportate nell'articolo 7, comma 4, del CCNL-2022.

Come previsto all'art. 9, del CCNL-2022, tutto il sistema delle relazioni sindacali deve essere improntato **secondo principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti e deve essere orientato alla prevenzione dei conflitti.**

Nell'ambito del CCDI non dovranno essere introdotte materie demandate al confronto o alla sola informazione preventiva.

Per le materie di contrattazione elencate all'art. 7, comma 4, del CCNL-2022 che non trovano applicazione effettiva nell'ente in ragione della mancanza delle specifiche funzioni o per la non attivazione di tali servizi, sarà valutato lo stralcio.

La Giunta comunale sarà tenuta tempestivamente aggiornata sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001.

3. CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e disponibili a costituire il **"fondo risorse decentrate"** dovranno essere ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti del CCNL-2022, secondo i seguenti criteri generali:

- corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione e di performance predeterminati dagli organi di governo;
- riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;
- necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
- rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi.

La delegazione trattante di parte pubblica dovrà garantire che i sistemi incentivanti la performance e la qualità della prestazione lavorativa saranno contrattati sulla base di principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo, secondo i seguenti principi:

- le risorse – attraverso gli strumenti del sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale – sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;
- la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui – dalla prestazione lavorativa del dipendente – discende un concreto vantaggio per l'amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative, nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;
- il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della performance, ovvero del percorso che segna le seguenti fasi essenziali:
 - programmazione/pianificazione strategica da parte dell'ente;
 - programmazione operativa e gestionale;
 - definizione dei piani di lavoro individuali e/o progetti specifici in logica di partecipazione e condivisione;
 - predeterminazione e conoscenza degli obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione;
 - monitoraggio e confronto periodico;
 - verifica degli obiettivi e risultati conseguiti;
 - controlli e validazione sui risultati; conseguente misurazione e valutazione della performance individuale;
 - esame dei giudizi in contraddittorio;
 - la performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale.

4. INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DEI VARI ISTITUTI

a) Progressioni economiche all'interno delle aree (art. 14, CCNL-2022)

In considerazione della *ratio* sottesa all'istituto *de quo*, connotato dal carattere premiante ed incentivante del dipendente, volto ad incrementare la produttività in termini di efficienza ed efficacia dell'operato dall'azione amministrativa, l'Amministrazione demanda alla parte pubblica delegante i "**criteri**" in merito all'espletamento della procedura di cui all'art. 14, CCNL 2019 -2021, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

b) Finanziamento della performance individuale (art. 80, comma 3, CCNL-2022)

Relativamente alle risorse variabili annualmente stanziare per la costituzione del fondo delle risorse decentrate (fatta eccezione per le risorse variabili con vincolo di destinazione, quali ad esempio quelle derivanti da specifiche disposizioni di legge), dovrà essere destinata alla corresponsione della performance individuale una percentuale non inferiore al 30% di tali risorse, sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione.

c) Retribuzione di risultato incarichi di Elevata Qualificazione (art. 17, comma 4, CCNL-2022)

In riferimento all'articolo 17, comma 4, in materia di retribuzione di risultato dei funzionari con incarico di E.Q., la contrattazione dovrà garantire l'applicazione di una percentuale non inferiore al 15%.

d) Indennità condizioni lavoro; indennità servizio esterno (artt. 84-bis e 100 CCNL-2022)

In relazione ai limiti finanziari previsti all'art. 79, comma 6, del CCNL-2022 e per salvaguardare un idoneo stanziamento per incentivare la performance individuale, in sede di prima applicazione, in riferimento alla misura delle suindicate indennità, l'applicazione dovrà avvenire in misura minima per ciò che concerne l'indennità condizioni lavoro e servizio esterno addetti **Polizia locale** e comunque in misura non superiore a quella stabilita nell'anno 2022.

e) Indennità per specifiche responsabilità (art. 84, CCNL-2022)

Anche per tale istituto, la delegazione trattante di parte pubblica dovrà fare riferimento alla somma utilizzata, per le medesime finalità, nell'anno 2022.

f) Indennità di funzione (art. 97, CCNL – 2022) Polizia locale

Anche per tale istituto, la delegazione trattante di parte pubblica dovrà fare riferimento alla somma utilizzata, per le medesime finalità, nell'anno 2022, salva diversa valutazione in merito al reclutamento del nuovo personale in servizio.

5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DELLA CONTRATTAZIONE

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è autorizzato ad avviare, in forza del presente provvedimento, le necessarie operazioni dirette alla convocazione delle parti sindacali per l'avvio delle trattative relative alla definizione della Contrattazione Collettiva Integrativa e Accordo utilizzo risorse anno 2023.

Una volta sottoscritta l'ipotesi di accordo, entro dieci giorni, la stessa dovrà essere trasmessa al revisore del conto, accompagnata da una relazione illustrativa e da quella tecnica. In caso di rilievi da parte del revisore, la trattativa dovrà essere ripresa entro cinque giorni, sulle materie oggetto di rilievo.

Dopo il parere del revisore, qualora le clausole finali dell'accordo siano coerenti con le indicazioni dei presenti indirizzi, la giunta comunale recepisce, con apposito atto, l'ipotesi di accordo, autorizzando il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del CCDI.

Del presente atto di indirizzo verrà data informazione alle RSU e alle OO.SS. territoriali, firmatarie del CCNL-2022, ai sensi della vigente normativa contrattuale per lo sviluppo delle relazioni sindacali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di impartire ulteriori indirizzi e direttive, anche in relazione alle disposizioni previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, del CCNL-2022.

6. ACCORDO PER L'UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

Nella medesima sezione negoziale andrà perfezionato anche l'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023, prevedendo che qualora la contrattazione venga conclusa a ridosso della fine dell'anno 2023, l'accordo potrà prevedere che l'applicazione dei nuovi istituti o la modifica di quelli esistenti - compresa la rimodulazione economica delle indennità - possa entrare in vigore dal 1° gennaio 2024.

Per quanto concerne le direttive per la disciplina delle progressioni all'interno delle aree, nell'anno 2023, si rimanda a quanto definito nel precedente paragrafo 4, lettera a).

Per quanto concerne le direttive per l'**utilizzo delle risorse decentrate variabili**, nell'anno 2023, si rimanda a quanto definito nell'Allegato "A".

In relazione all'anno 2023, il valore delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del CCNL-2022 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, non implica, **ai fini dell'osservanza dei limiti**

previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79 (fondo risorse decentrate del personale dipendente) e non comporta, pertanto, la necessità di specifica contrattazione.

La quota destinata agli incentivi tecnici e per accertamenti IMU-TARI viene erogata sulla base delle vigenti disposizioni, come da Regolamenti approvati con deliberazioni di giunta comunale.

I risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 e s.m.i. (trattamento accessorio non corrisposto durante i primi 10 giorni di assenza per malattia) non potranno essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.